



# IN.SAR SpA

## Regolamento per la misurazione del rischio di crisi aziendale

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione IN.SAR del 7 Novembre 2018  
coerentemente all'adeguamento richiesto in sede di controllo analogo preventivo*



## Sommario:

Art.1. Oggetto

Art.2. Finalità

Art.3. Il controllo interno

Art.4. La soglia di allarme

Art.5. Gli indicatori di rischio

Art.6. Compiti degli Amministratori e degli organi di controllo interno

Art.7. Compiti dei soci

Art.8. Il risanamento

Art.9. Disposizioni di rinvio



## Art.1

### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il sistema di misurazione del rischio di crisi aziendale ai sensi degli art.6, c.2 e 14, c.2,3,4 del D.Lvo 175/2016 definito in ragione della natura in *house providing* della società e della conseguente impossibilità di operare sul mercato.

## Art.2

### Finalità

1. L'adozione di un sistema di misurazione del rischio di crisi aziendale volge a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici ai danni dei soci e della società, nonché a favorire la trasparenza delle dinamiche di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci.
2. Introduce un obbligo d'informativa sull'andamento della società in capo all'organo di amministrazione e a quelli di controllo.

## Art.3.

### Il controllo interno

1. La società si dota di un sistema di controllo interno della gestione teso a monitorare i rapporti finanziari tra i soggetti proprietari e l'IN.SAR, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, gli affidamenti da parte dei soci, la qualità dei servizi erogati.
2. L'organo di amministrazione individua gli indicatori di criticità ai sensi del presente regolamento e verifica, almeno semestralmente, la loro presenza per valutare la presenza di condizioni che possano configurare una situazione di allarme.
3. Riferisce con cadenza semestrale ai soci con una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale.



#### Art.4

##### La soglia di allarme

1. La soglia di allarme è rappresentata dal superamento anomalo di almeno due tra i parametri fisiologici di normale andamento sociale, che generi il potenziale rischio di compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società.
2. Il suo superamento è individuato per il tramite degli indicatori di rischio.

#### Art.5

##### Gli indicatori di rischio

1. Costituiscono indicatori di rischio ai sensi dell'art.4 i seguenti parametri:
  - a. una gestione operativa (A-B conto economico) negativa della società per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 20% dei ricavi caratteristici;
  - b. l'erosione del capitale sociale ad opera delle perdite di esercizio degli ultimi tre anni, in misura superiore al 15%;
  - c. la rappresentazione di dubbi sulla continuità aziendale da parte del revisore legale dei conti e del collegio sindacale;
  - d. un valore negativo tra il valore del patrimonio netto e quello delle immobilizzazioni (margine di struttura primario) del periodo considerato;
  - e. l'incidenza degli oneri finanziari superiore al 3% del fatturato;
  - f. il Margine di Tesoreria con valore inferiore a zero;
  - g. il Margine di disponibilità con valore inferiore a zero.
2. Il collegio sindacale e il revisore legale dei conti monitorano la presenza di parametri di criticità che costituiscano soglia di allarme.

#### Art.6

##### Compiti degli Amministratori e degli organi di controllo interno



1. Il CdA monitora gli indicatori, verifica semestralmente il loro andamento e riferisce l'esito al collegio sindacale e al revisore dei conti.
2. Nel caso in cui gli organi di controllo interno rilevino la sussistenza della soglia di allarme informano immediatamente gli amministratori che convocano tempestivamente un'assemblea dei soci per verificare la presenza di una situazione di crisi aziendale ai sensi dell'art.14,c.2. D.Lgs 175/2016.
3. Nel caso i soci formulino indirizzi per la redazione del piano di risanamento, curano la redazione del piano e convocano, entro due mesi, un'assemblea dei soci per la sua approvazione.

#### Art.7

##### Compiti dei soci

1. Considerata la natura in *house providing* della società e l'impossibilità di andare sul mercato, è dovere dei soci valutare l'imprescindibilità dello strumento societario per il perseguimento della causa pubblica per cui è stata istituita, assicurare un conferimento di servizi continuo e costante nel tempo e con un congruo corrispettivo al fine di consentire una pianificazione della gestione in linea con i principi di buona amministrazione.
2. All'atto della convocazione dell'assemblea avente ad oggetto la valutazione sulla situazione economica, i soci esprimono la propria valutazione e, in caso rinvercano profili di rischio, formulano gli indirizzi agli amministratori per redigere il piano di risanamento che i soci saranno poi chiamati ad approvare in una successiva assemblea da convocarsi entro due mesi.

#### Art.8

##### Il risanamento

1. Premesso il dovere degli Amministratori di rispettare gli obiettivi annuali e pluriennali impartiti dai soci sul complesso delle spese di funzionamento, è dovere dei soci definire un sistema di controllo analogo congiunto, utile a monitorare il corretto



andamento della società ai fini dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della sua azione che rifletta le modalità di monitoraggio interne alla stessa amministrazione.

2. In caso i soci rinvenivano profili di rischio aziendale, impartiscono in Assemblea indirizzi agli amministratori per l'avvio di un piano di risanamento che dovrà essere tempestivamente approvato dagli amministratori ed essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro due mesi dalla data dell'assemblea di approvazione degli indirizzi.

#### Art.9

##### Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in vigore.